



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

**SETTORE
SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E
PROTEZIONE
CIVILE**

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.918
Fax 030 3748.482

C.F. 80008750178
I.V.A. 03046380170

Brescia, _____

Pec

Spett.le

POLLINI SRL
pollinisrl@legalmail.it

Comune di Bedizzole

Ufficio d'Ambito di Brescia

ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia

ATS di Brescia

Prot. n. _____
Protocollo generato da sistema
Cl. 9.11.6
LM/sp

**OGGETTO: FASC. 786. POLLINI SRL DI BEDIZZOLE. TRASMISSIONE
PROVVEDIMENTO N. 2934 DEL 14/12/2020.**

Si trasmette, in allegato, l'Atto Dirigenziale n. 2934 del 14/12/2020 avente ad oggetto:

“DITTA POLLINI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA GAVARDINA, 30 NEL
COMUNE DI BEDIZZOLE (BS).
RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO N. 4739 DEL 20/12/2010 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E AUTORIZZAZIONE ALLA
REALIZZAZIONE DI VARIANTI NON SOSTANZIALI
NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) IN VIA
GAVARDINA, 30, PER L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI OPERAZIONI DI
MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R4/R12) DI RIFIUTI SPECIALI E
URBANI NON PERICOLOSI E DI MESSA IN RISERVA (R13), DEPOSITO
PRELIMINARE (D15) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
DECADENTI DALL'ATTIVITÀ, NONCHÉ DI MESSA IN SICUREZZA,
DEMOLIZIONE, PRESSATURA, TRANCIATURA, PROMOZIONE DEL
RICICLAGGIO, RECUPERO DEI MATERIALI E ROTTAMAZIONE DEI
VEICOLI FUORI USO, RIMORCHI E LORO PARTI (CENTRO DI RACCOLTA
VEICOLI FUORI USO) (R12). ART. 208 E 231 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N.
152 E DEL D.LGS 24 GIUGNO 2003 N. 209”.

Distinti saluti.

Il Funzionario P.O.
(Loredana Massi)
documento firmato digitalmente

Allegati:
- Atto Dirigenziale n. 2934 del 14/12/2020

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 189883/2020 del 14-12-2020
Doc. Principale
Copia del Documento Firmato Digitalmente
AMBIENTE



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 2934/2020

**SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 319/2020**

OGGETTO: DITTA POLLINI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA GAVARDINA, 30 NEL COMUNE DI BEDIZZOLE (BS). RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO N. 4739 DEL 20/12/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI VARIANTI NON SOSTANZIALI NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) IN VIA GAVARDINA, 30, PER L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R4/R12) DI RIFIUTI SPECIALI E URBANI NON PERICOLOSI E DI MESSA IN RISERVA (R13), DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DECADENTI DALL'ATTIVITÀ, NONCHÉ DI MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, PRESSATURA, TRINCIATURA, PROMOZIONE DEL RICICLAGGIO, RECUPERO DEI MATERIALI E ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI FUORI USO, RIMORCHI E LORO PARTI (CENTRO DI RACCOLTA VEICOLI FUORI USO) (R12). ART. 208 E 231 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E DEL D.LGS 24 GIUGNO 2003 N. 209.

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 213 del 13/10/2020, che conferisce l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore Sostenibilità ambientale e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del presidente della Provincia;
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che all'articolo 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

Visti i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione Giunta Regionale. 8 novembre 2002, n. 7/11045, recante Approvazione “ Linee guida per l'esame paesistico dei progetti” prevista dall'articolo n. 30 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);
- decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209, relativo ai veicoli fuori uso;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 3 “disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque

Documento Firmato Digitalmente



reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;

- regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 4, “disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26”;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni (cd Codice dell'ambiente);
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- deliberazione giunta provinciale 8 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 119. Norme in materia di veicoli fuori uso. Modifiche al d.lgs. 209/2003;

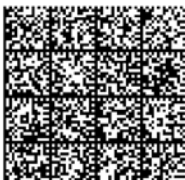
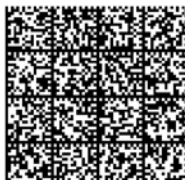
Premesso che la ditta POLLINI SRL con sede legale in via Gavardina, 30 nel comune di Bedizzole (BS), è titolare di:

- autorizzazione di cui all'atto dirigenziale n. 4739 del 20/12/2010, avente ad oggetto: “*Ditta Pollini Srl – sede legale e insediamento in comune di Bedizzole (BS), via Gavardina 30. Rinnovo con variante dell'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi e di stoccaggio (R13 – D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nonché di messa in sicurezza, demolizione, pressatura, tranciatura, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti, ai sensi degli art. 210 e 231 del d.lgs 152/2002 e dell'art. 15 del d.lgs 209/2003*”;
- modifica autorizzazione di cui alla nota n. 46561 del 18/04/2013 avente ad oggetto: “*Ditta Pollini Srl con sede legale e insediamento in Comune di Bedizzole (BS), Via Gavardina, 30. Modifica dell'Allegato A (Sezione D-Acque) integrata all'autorizzazione n. 4739 del 20.12.2010 con atto dirigenziale n. 231 del 25.01.2011*”.
- modifica non sostanziale di cui alla nota n. 18322 del 08/02/2019 avente ad oggetto: “*Preso atto di trasferimento dei rifiuti in aree interne tra ditta Pollini Srl e dPollini Lorenzo e Figli Srl*”;
- modifica autorizzazione di cui all'atto dirigenziale n. 1644 del 27/05/2019, avente ad oggetto: “*Modifica ed integrazioni dell'autorizzazione n. 4739 del 20/12/2010 di titolarità ditta Pollini Srl con sede legale e insediamento in comune di Bedzzole (BS) via gavardina 30. Nulla Osta alle modifiche edilizie*”;
- modifica autorizzazione di cui alla nota n. 172474 del 24/12/2019 avente ad oggetto: “*Fascicolo 227. Modifica provvedimento n. 4739 del 21.10.2010 e sm.i. ditta Pollini S.r.l.*”;

Rilevato che la ditta POLLINI SRL ha presentato istanza in data 24/02/2020, registrata al P.G. n. 29555 in data 24/02/2020, tendente ad ottenere il rinnovo del provvedimento n. 4739 del 20/12/2010 e successive modifiche ed integrazioni con varianti sostanziali, per l'impianto sito in comune di Bedizzole (BS) via Gavardina n. 30, per l'esercizio delle seguenti operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4/R12) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nonché di messa in sicurezza, demolizione, pressatura, tranciatura, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti (centro di raccolta veicoli fuori uso) (R12) ;

Considerato che la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che con nota n. 51226 del 02/04/2020 la Provincia ha comunicato l'archiviazione per improcedibilità della stessa relativamente alla variante sostanziale;

Documento Firmato Digitalmente



Preso atto che la Provincia ha provveduto ad avviare il procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, riqualificando l'istanza come tal quale e a richiedere la modifica della documentazione agli atti;

Vista la documentazione integrativa del 18/05/2020 registrata in pari data al P.G. n. 70984 e che la Ditta intende inserire alcune varianti di tipo non sostanziale che determinano modifiche marginali rispetto all'attuale assetto dell'impianto;

Preso atto che le modifiche richieste consistono in:

1. Aggiornamento delle superfici dell'impianto:

- ripermetrazione dell'impianto con una riduzione della superficie totale dello stesso pari a 261mq,
 - inserimento nuova area a verde pari a 80 mq in adiacenza agli uffici (edificio 8);
 - riorganizzazione delle aree adibite all'attività di autodemolizione;
- di conseguenza la ripartizione delle superfici risulta essere la seguente:
- coperta 4.003 mq
 - scoperta impermeabile 8.538 mq,
 - verde 80 mq.

2. Aggiornamento relativo alle costruzioni esistenti:

- rinuncia all'apertura nella parete est dell'edificio 1 inizialmente prevista dalla variante di cui all'atto dirigenziale 1644/2019,
 - posizionamento di un nuovo box prefabbricato in pannelli sandwich ad uso di locale pesa a sud-est dell'impianto
3. Riorganizzazione del settore F destinato allo stoccaggio dei rifiuti recuperabili derivanti dall'attività di demolizione dei veicoli fuori uso individuato nell'edificio 1 con aumento della superficie pari a 43 mq;
4. Svolgimento dell'attività di recupero R12 limitatamente alle operazioni di pretrattamento finalizzato al recupero presso altri impianti e svolte al fine di separare le diverse componenti di cui il rifiuto è composto;

RILEVATO che:

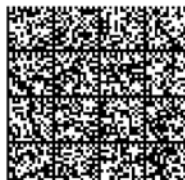
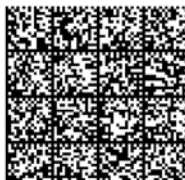
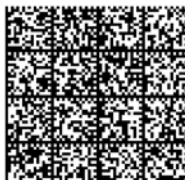
- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 22 – Mappali n. 102 e 141 comune censuario BEDIZZOLE e, secondo quanto prevede il vigente PGT ha la seguente destinazione urbanistica: Area ID3 – aree per attività produttive;
- considerando il vigente Programma di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla deliberazione giunta provinciale 8 marzo 2010 n. 92;
- la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 0117341830840 del 29/11/2019 per la presentazione dell'istanza e n. 0117341830851 del 29/11/2019 per il rilascio dell'autorizzazione;
- il Comune territorialmente interessato ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario, senza indicazione di opposizioni od eccezioni di sorta;

Vista la nota della Provincia di Brescia n. 64686 del 04/05/2020 con la quale ha convocato la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo n. 208 del decreto legislativo 152/5006 e successive modifiche ed integrazioni da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex articolo 14-bis, legge 241/1990, invitando a parteciparvi le amministrazioni coinvolte;

Preso atto che a seguito della convocazione della conferenza semplificata in modalità asincrona:

- l'ATS Brescia, non ha trasmesso il parere e non ha comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;
- il Comune di Bedizzole, Area tecnica con nota del 08/06/2020 registrata in pari data al P.G. n. 80951 ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni e condizioni che seguono:

Documento Firmato Digitalmente



- Il nuovo box pesa ricade all'interno della fascia di rispetto stradale, si rilascia parere favorevole per la concessione di deroga alle distanze previste dallo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/2006 nel solo caso in cui avesse le caratteristiche di un manufatto non stabilmente ancorato al suolo.
- L'area a verde di 80 mq ricade nella zona adibita a parcheggi pertinenziali, per cui si chiede la verifica complessiva della dotazione dei parcheggi pertinenziali per l'intero insediamento, a tal proposito si chiede di produrre elaborato specifico;
- l'ARPA di Brescia non ha trasmesso il parere e non ha comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Vista la nota della ditta del 26/06/2020 registrata al P.G. n. 93036 del 29/06/2020 di chiarimento in merito alle prescrizioni e condizioni del parere del Comune di Bedizzole precisando che:

- Il Box pesa ricadente nella fascia di rispetto stradale è costituito da struttura prefabbricata in lamiera coibentata solamente appoggiata al suolo e non è stabilmente ancorato;
- gli spazi destinati a parcheggio (come da planimetria) non interferiscono in alcun modo con superfici destinate all'attività relativa ai rifiuti;

Vista la nota della ditta del 16/11/2020 registrata in pari data al P.G. n. 172009 con la quale ha comunicato l'avvenuto adeguamento a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 e disposto all'Allegato I, punto 2.1 lettera f-bis, del d.lgs. 119/20, che prevede il sistema di pesatura;

Rilevato che:

- con nota del 11/12/2020 l'ufficio Aria e Rumore ha trasmesso l'allegato tecnico relativo alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione "C (EMISSIONI)", che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con nota del 04/12/2020 l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha trasmesso l'allegato tecnico relativo agli scarichi in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia provenienti dall'insediamento, che risulta inserito nella "sezione "D (SCARICHI IN FOGNATURA)", che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4/R12) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nonché di messa in sicurezza, demolizione, pressatura, tranciatura, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti (centro di raccolta veicoli fuori uso) (R12), sono riportati nell'allegato A Sezione "B (RIFIUTI)" e secondo quanto rappresentato nell'elaborato tecnico-grafico che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

Tenuto conto che la ditta è titolare della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 n. 16579 con scadenza il 21/05/2023 e la certificazione del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 n. 27058 con scadenza il 13/05/2022;

Determinato, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **88.894.84 (Euro ottantottomilaottocentonovantaquattro/84)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva (R13) di mc. 2.532,00 di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso, da inviare al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico, pari a: € 44.720,18

Documento Firmato Digitalmente



- messa in riserva (R13) di mc. 2.060,00 di rifiuti speciali non pericolosi in uscita, prodotti dal trattamento, pari a: € 36.383,72
- messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di mc. 127,82 di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi decadenti dall'attività di trattamento pari a: € 12.243,29
- messa in riserva (R13) e pretrattamento (R12) di veicoli fuori uso, componenti pericolosi e non pericolosi di parti di veicolo per svolgere l'attività di autodemolizione su una superficie di mq 3.673,00 pari a: € 86.499,15
- trattamento (R4) di un quantitativo annuo di 20.900,00 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari a: € 42.390,77

Ammontare totale € 222.237,11

Ammontare totale UNI EN ISO 14001:2015 € 88.894,84

Stabilito che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 gg. dalla data di comunicazione del presente provvedimento, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n° 13 del 30 gennaio 2020;

Ritenuto che gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di rinnovo del provvedimento n. 4739 del 20/12/2010 e successive modifiche ed integrazioni e autorizzazione alla realizzazione di varianti non sostanziali nell'insediamento ubicato in comune di Bedizzole (BS) in via Gavardina, per l'esercizio delle seguenti operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4/R12) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nonché di messa in sicurezza, demolizione, pressatura, tranciatura, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti (centro di raccolta veicoli fuori uso) (R12), alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato A Sezione "B (RIFIUTI)", Sezione "C (EMISSIONI)" e Sezione "D (SCARICHI IN FOGNATURA)" e secondo quanto rappresentato negli elaborati tecnico-grafici che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di rinnovare l'autorizzazione n. 4739 del 20/12/2010 e successive modifiche ed integrazioni alla ditta POLLINI SRL, con sede legale in via Gavardina, 30 nel comune di Bedizzole (BS) e di autorizzare la realizzazione delle varianti non sostanziali, nelle premesse citate, per l'esercizio delle operazioni per l'esercizio delle seguenti operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4/R12) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nonché di messa in sicurezza, demolizione, pressatura, tranciatura, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti (R12), nell'insediamento ubicato in via Gavardina, 30 nel comune di Bedizzole (BS), secondo le condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché negli allegati e negli elaborati tecnico - grafici, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di stabilire un 30 giorni dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori delle opere di variante all'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione alla Provincia, ed un termine di 90 giorni dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi. La ditta dovrà dare comunicazione a questa Provincia, nei successivi 10 giorni, l'avvenuta conformazione dell'impianto a quanto previsto dal presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:

Documento Firmato Digitalmente



- a. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - b. autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche in pubblica fognatura ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del R.R. 3 e 4 del 24.03.2006;
4. di dare atto che:
- a. il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
 - b. deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione;
 - c. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
 - d. la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
 - e. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
 - f. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato;
 - g. ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
 - h. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
 - i. se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nell'allegato A, sezione C (EMISSIONI) comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
 - j. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontrare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
 - k. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - l. in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - m. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
 - n. ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purché evocati nel procedimento;
 - o. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un

Documento Firmato Digitalmente



periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;

- p. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
5. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
7. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
8. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
9. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione "C (EMISSIONI)";
10. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione "D (SCARICHI IN FOGNATURA)";
11. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
12. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **88.894,84 (Euro ottantottomilaottocentonovantaquattro/84)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
13. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
14. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione UNI EN ISO 14001:2015, la ditta dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni a integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per un importo pari a € **133.342,26 (centotrentatremilatrecentoquantadue/26)**, pena la sospensione automatica dell'efficacia della presente autorizzazione;
15. che il presente atto venga comunicato alla ditta Pollini SRL tramite PEC: pollinisrl@legalmail.it;
16. di trasmettere la presente autorizzazione tramite PEC al Comune di Bedizzole, all'Ufficio d'Ambito di Brescia, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S. di Brescia, agli altri soggetti eventualmente interessati;
17. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

Documento Firmato Digitalmente



È possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale collegandosi al seguente indirizzo: <http://ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/>

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

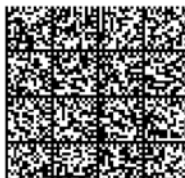
Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 14-12-2020

Documento Firmato Digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>



ALLEGATO A AL PROVVEDIMENTO
N..... DEL

Sezione **B**

RAGIONE SOCIALE	POLLINI SRL	CODICE FISCALE
		021057300986
SEDE LEGALE ED INSEDIAMETO	BEDIZZOLE (BS) VIA GAVARDINA, 30 FOGLIO N. 22 – MAPPALI N. 102 - 141	
SUPERFICIE IMPEGNATA DALL’IMPIANTO	SUPERFICIE TOTALE	mq 12.621,00
	SUPERFICIE COPERTA	mq 4.003,00
	SUPERFICIE DESTINATA ALL’ATTIVITA’ DI GESTIONE RIFIUTI	mq 9.317,00
ZONA URBANISTICA D’INSEDIAMENTO	ID3 – AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE	VIGENTE P.G.T.
LEGALE RAPPRESENTANTE RESPONSABILE TECNICO	POLLINI SIMONE (PLLSMN70A02B157J) POLLINI MATTEO (PLLMTT89R09D284P)	

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>



1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1. Descrizione generale dell'impianto e delle varianti.

La superficie totale del lotto dell'insediamento è di mq. 12.621, censita al NCTR del Comune di Bedizzole (BS) al foglio 22, mappali n. 102 e 141; la suddetta area ricade in area classificata dal PGT vigente in "Area ID3 - Aree per attività produttive.

1.2. Le varianti oggetto del presente provvedimento consistono in:

- Aggiornamento delle superfici dell'impianto:
 - ripermimetrazione dell'impianto con una riduzione della superficie totale dello stesso pari a 261mq,
 - inserimento nuova area a verde pari a 80 mq in adiacenza agli uffici (edificio 8);
 - riorganizzazione delle aree adibite all'attività di autodemolizione;di conseguenza la ripartizione delle superfici risulta essere la seguente:
 - coperta 4.003 mq
 - scoperta impermeabile 8.538 mq,
 - verde 80 mq.
 - Aggiornamento relativo alle costruzioni esistenti:
 - rinuncia all'apertura nella parete est dell'edificio 1 inizialmente prevista dalla variante di cui all'atto dirigenziale 1644/2019,
 - posizionamento di un nuovo box prefabbricato in pannelli sandwich ad uso di locale pesa a sud-est dell'impianto
 - Riorganizzazione del settore F destinato allo stoccaggio dei rifiuti recuperabili derivanti dall'attività di demolizione dei veicoli fuori uso individuato nell'edificio 1 con aumento della superficie pari a 43 mq;
 - Svolgimento dell'attività di recupero R12 limitatamente alle operazioni di pretrattamento finalizzato al recupero presso altri impianti e svolte al fine di separare le diverse componenti di cui il rifiuto è composto;
- 1.3. L'accesso all'impianto avviene dalla strada comunale via Gavardina che collega l'abitato di Ponte S. Marco (fraz. di Calcinato) a Bedizzole. A circa 800 m dal punto di accesso sulla via Gavardina è presente lo svincolo di accesso alla SP 11, prima dell'ingresso nel nucleo abitato di Ponte S. Marco.

2. Descrizione delle operazioni di messa in riserva (R13), pretrattameneto (R12), recupero dei metalli (R4) e stoccaggio (R13-D15).

2.1. Nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
- pretrattamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di selezione, cernita, adeguamento volumetrico, triturazione delle varie tipologie di metalli;
- trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi attraverso operazioni di selezione, cernita, adeguamento volumetrico, triturazione, al fine di far cessare la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184/ter del D. Lgs. 152/06;
- pretrattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mediante operazioni di disassemblaggio, selezione e cernita per la separazione delle componenti riutilizzabili;
- messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi decadenti

2.2. I quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di stoccaggio sono così suddivisi:

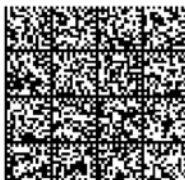
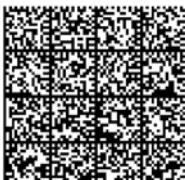
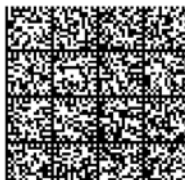
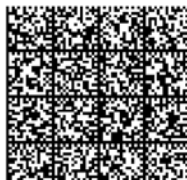
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso e uscita dall'impianto per un quantitativo pari a mc. 4.592;
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dalle operazioni di trattamento, per un quantitativo pari a mc. 65;
- deposito preliminare (D15), di rifiuti speciali non pericolosi decadenti alle operazioni di trattamento, per un quantitativo pari a mc. 65;

2.3. Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti a operazioni di trattamento (R4) è pari a 20.900 t/a;

2.4. Le operazioni di recupero consistono in:

R4: riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici

Insieme delle operazioni da svolgere affinché il materiale soddisfi le caratteristiche necessarie alla classificazione del rifiuto come EOW ai sensi del Regolamento Europeo 333/2011, nel caso di metalli ferrosi e alluminio, Regolamento Europeo 715/2013, nel caso del rame e sue leghe, o alle rispettive norme



di settore; il materiale ottenuto non è quindi più gestito come rifiuto, ma come EOW o materia prima secondaria. Per l'operazione di recupero i rifiuti possono essere sottoposti a una o più delle attività di verifica visiva, selezione, cernita, separazione, adeguamento volumetrico, triturazione.

R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

Insieme delle operazioni di pretrattamento finalizzate al recupero di materiale nell'impianto o presso altri impianti e svolte al fine di separare le diverse componenti di cui il rifiuto è composto; con tale operazione si intende la separazione dei diversi materiali di cui un rifiuto è composto al fine di renderli idonei alle successive fasi di recupero come ad esempio:

- la separazione di diverse tipologie di materiali nel caso delle apparecchiature fuori uso e di rifiuti costituiti da più materiali,
- la separazione di diverse tipologie di metallo come nel caso di rifiuti costituiti da metalli misti,
- la separazione di metalli di qualità o rese di recupero differenti (ad esempio il rame di prima o seconda scelta o i cavi di diverso diametro),

R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Deposito dei rifiuti da destinare al recupero di materiale nell'impianto o presso altri impianti (entro sei mesi).

D15: deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Deposito dei rifiuti derivanti dalle attività di recupero che non possono essere destinati al recupero, ma solo ad operazioni di smaltimento.

- 2.5. Le operazioni di recupero svolte sui rifiuti avvengono mediante controllo visivo, cernita, selezione ed eliminazione di materiali e/o sostanze estranee, adeguamento volumetrico.

Le operazioni di verifica e cernita iniziale sono eseguite in modo manuale o utilizzando caricatori semoventi con polipo idraulico o pinza idraulica;

Le operazioni di adeguamento volumetrico dei rifiuti sono effettuate tramite:

- attrezzature manuali come cesoie, flessibili, troncatrici, etc.;
- caricatore semovente con pinza, cesoia e/o polipo idraulico;
- pressa-cesoia per rottami metallici;
- trituratore monoalbero con elettromagnete per la separazione della parte ferrosa.

Le operazioni di separazione e smontaggio sono realizzate con:

- flessibili, cesoie, avvitatori (attrezzature manuali per separare e disassemblare);
- caricatore semovente con pinza idraulica e/o polipo idraulico.

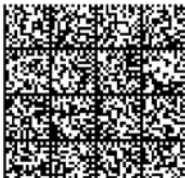
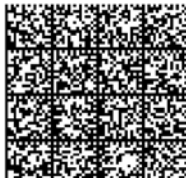
- 2.6. Attrezzatura per la gestione dei rifiuti nell'impianto.

Le attrezzature utilizzate per il controllo, la movimentazione, la lavorazione ed il recupero dei rifiuti sono:

- carrelli elevatori per la movimentazione dei rifiuti,
- escavatori / caricatori dotati di benna idraulica (polipo, cesoia, pinza) per la movimentazione ed il trattamento dei rifiuti,
- pressa-cesoia per rottami metallici per l'adeguamento volumetrico dei rifiuti,
- trituratore per l'adeguamento volumetrico dei rifiuti,
- attrezzature manuali (flessibili, cesoie manuali, troncatrici ed avvitatori, ecc.) per il trattamento dei rifiuti.

- 2.7. Nella seguente tabella è riportato l'elenco dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati alla messa in riserva (R13), pretrattamento (R12) e recupero (R4), così come catalogati ed individuati dal codice EER (ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al D. Lgs. 152/06), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

EER	DESCRIZIONE	R4	R12	R13
02.01.10	rifiuti metallici	X	X	X
10.02.10	scaglie di laminazione			X
12.01.01	limatura e trucioli di materiali ferrosi (non polverulenti)	X		X
12.01.02	polveri e particolato di materiali ferrosi (non polverulenti)	X		X
12.01.03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi (non polverulenti)	X		X

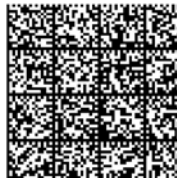


EER	DESCRIZIONE	R4	R12	R13
12.01.99	rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a rifiuti ferrosi e non ferrosi, di pezzatura variabile (cadute di officina, pezzi non conformi, tubi, lastre, profilati, ritagli, lamierino, lamiere, tondi, etc.), derivanti dalla lavorazione di metalli	X	X	X
15.01.03	imballaggi di legno			X
15.01.04	imballaggi metallici	X	X	X
16.01.03	pneumatici fuori uso			X
16.01.16	serbatoi per gas liquido	X	X	X
16.01.17	metalli ferrosi	X	X	X
16.01.18	metalli non ferrosi	X	X	X
16.01.19	plastica			X
16.01.20	vetro			X
16.01.22	componenti non specificate altrimenti limitatamente a componenti metalliche di veicoli quali ad esempio motori, cambi, assi, cavi, ecc.	X	X	X
16.01.22	componenti non specificate altrimenti limitatamente a componenti in legno quali ad esempio pianali			X
16.02.14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13	X	X	X
16.02.16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15	X	X	X
16.08.01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07)			X
17.02.01	legno			X
17.02.03	plastica			X
17.04.01	rame, bronzo, ottone	X	X	X
17.04.02	alluminio	X	X	X
17.04.03	piombo	X		X
17.04.04	zinco	X		X
17.04.05	ferro e acciaio	X	X	X
17.04.06	stagno	X		X
17.04.07	metalli misti	X	X	X
17.04.11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10			X
19.10.01	rifiuti di ferro e acciaio	X	X	X
19.10.02	rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X
19.12.02	metalli ferrosi	X	X	X
19.12.03	metalli non ferrosi	X	X	X
19.12.04	plastica e gomma			X
19.12.05	vetro			X
19.12.07	legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06			X
20.01.40	metallo	X	X	X

3. Descrizione delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, pressatura, tranciatura, frantumazione, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti

3.1. Nell'insediamento vengono effettuate le operazioni:

- di messa in sicurezza, demolizione, pressatura e tranciatura (R12/R13), frantumazione (R4) e promozione del riciclaggio e rottamazione di veicoli fuori uso come previsto dall'art. 1 del D. Lgs.



209/2003 (veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CE, e veicoli fuori uso a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2000/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore);

- di messa in sicurezza, demolizione, pressatura e tranciatura (R12/R13), frantumazione (R4), promozione del riciclaggio e rottamazione di carcasse di veicoli fuori uso, rimorchi, e loro parti, di cui all'art. 231 del D. Lgs. 152/2006, relativamente ai veicoli non compresi nel campo di applicazione del D. Lgs. 209/2003;

Le attività del centro di raccolta consistono in:

- conferimento e stoccaggio del veicolo fuori uso;
- cancellazione delle targhe al P.R.A.;
- messa in sicurezza del veicolo e stoccaggio dei rifiuti derivanti da tale operazione;
- demolizione del veicolo con asportazione dei pezzi commercializzabili e recuperabili;
- attività per la promozione del riciclaggio dei rifiuti derivanti da tale operazione;
- adeguamento volumetrico dei veicoli fuori uso e dei motori
- frantumazione dei veicoli e dei motori per ottenere residui di metallo riciclabile separandoli dalle parti non metalliche;
- commercializzazione delle parti di ricambio.

3.2. Le operazioni di recupero effettuate nell'impianto, in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, sono:

Messa in sicurezza

La messa in sicurezza avviene secondo le seguenti modalità:

- a) Rimozione degli accumulatori, eventuale neutralizzazione delle soluzioni acide fuoriuscite in loco, stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi provenienti dalle batterie.
- b) Rimozione del serbatoio di gas compresso.
- c) Rimozione e/o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere (es: airbag). Gli airbag che non vengono smontati vengono neutralizzati mediante attivazione sul veicolo.
- d) Prelievo del carburante e avvio a riuso.
- e) Rimozione, con raccolta e deposito in appositi contenitori separati, di olio della trasmissione, olio del cambio, olio del circuito idraulico, antigelo, liquido refrigerante, liquido dei freni, fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento ed altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate.
- f) Rimozione del filtro olio, privato dell'olio previa scolatura.
- g) Rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB, se presenti.
- h) Rimozione di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.
- i) Rimozione dei fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento, quali Clorofluorocarburi, HCFC, HFC.

Attività di demolizione

L'attività di demolizione si compone delle seguenti fasi:

- a) Smontaggio dei componenti presenti nel veicolo fuori uso (sia EER 16.01.04 sia EER 16.01.06) quali motori a combustione, motori elettrici, cerchi, ecc.
- b) Rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo.
- c) Eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili.

Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio

Le operazioni per la promozione del riciclaggio consisteranno nella:

- a) Rimozione dei catalizzatori.
- b) Rimozione dei pneumatici, se non riutilizzabili, qualora tali materiali non vengono separati in successivi processi che ne garantiscano il riciclo.
- c) Rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se non riutilizzabili come parti di ricambio, qualora tali materiali non vengono separati in successivi processi che ne garantiscano il riciclo.
- d) Rimozione dei componenti in vetro, se non riutilizzabili come parti di ricambio. Per migliorare le successive fasi di recupero (presso terzi), il vetro viene sottoposto a vagliatura per la rimozione di materiali estranei
- e) Rimozione di parti di veicolo costituite da metalli ferrosi e non ferrosi qualora tali materiali non vengono separati in successivi processi che ne garantiscano il riciclo.



Ulteriori operazioni di trattamento

- a) Adeguamento volumetrico del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione tramite pressatura.
- b) Cesoatura consistente nell'operazione di cesoatura dei motori
- c) Triturazione per la riduzione in pezzi e in frammenti dei veicoli già sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili.
- d) Triturazione per la riduzione volumetrica dei seguenti rifiuti decadenti dai veicoli a motore trattati nell'impianto:
 - gomme recuperabili compresi i pneumatici,
 - rifiuti plastici recuperabili,
 - componenti rimossi (es: sedili, ecc.).

3.3. Attrezzatura per la gestione dell'impianto:

Le attrezzature utilizzate per il controllo, la movimentazione, la lavorazione ed il recupero dei rifiuti sono le seguenti:

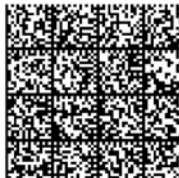
- ✓ carrelli elevatori per la movimentazione dei rifiuti e dei veicoli fuori uso,
- ✓ escavatori / caricatori dotati di benna idraulica (polipo, cesoia, pinza) per la movimentazione ed il trattamento dei rifiuti e dei veicoli fuori uso,
- ✓ pressa per l'adeguamento volumetrico dei veicoli già sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione,
- ✓ vaglio per la selezione del vetro decadente dall'attività di trattamento dei veicoli,
- ✓ cesoia rotante per la tranciatura dei motori,
- ✓ trituratore per l'adeguamento volumetrico dei rifiuti e dei veicoli fuori uso,
- ✓ attrezzature manuali (flessibili, cesoie manuali, troncatrici ed avvitatori, ecc.) per il trattamento dei rifiuti e dei veicoli fuori uso.

3.4. Nella seguente tabella è riportato l'elenco dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice EER (ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al D. Lgs. 152/06) e le aree funzionali operative, come individuati nella planimetria allegata al presente provvedimento:

C.E.R.	Descrizione	Settore	Superficie	Modalità di deposito
16.01.04	Veicoli fuori uso	A	86 m ²	Area scoperta con pavimentazione impermeabile in cls
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	G1	1.151 m ²	Area scoperta con pavimentazione impermeabile in cls
		G2	558 m ²	Area scoperta con pavimentazione impermeabile in cls
16.01.21	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114 (limitatamente a componenti di veicoli a motore)	M2	30 m ²	Container al coperto su pavimentazione impermeabile in cls
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti (limitatamente a componenti di veicoli a motore)	M1	150 m ²	Container/ cumuli al coperto su pavimentazione impermeabile in cls
16.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a parti di veicoli a motore)	F	55 m ²	Container/ cumuli al coperto/ scoperto su pavimentazione impermeabile in cls

3.5. I quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

- messa in riserva (R13) di 560 mc di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività e di rifiuti non pericolosi ritirati da terzi (settori F ed M1);
- messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di 62,82 mc di rifiuti pericolosi decadenti dall'attività e di rifiuti pericolosi ritirati da terzi (settori E ed M2);



- 3.6 Il centro di raccolta è strutturato in specifici settori ognuno legato alle diverse fasi di gestione dei veicoli fuori uso:

A settore di conferimento e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento;

I veicoli fuori uso in attesa di trattamento sono stoccati all'aperto, su platea impermeabilizzata in cemento.

L'area di conferimento è dotata di un sistema per la raccolta delle acque meteoriche ed il loro successivo trattamento a monte dello scarico in fognatura.

I veicoli in attesa di essere sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza, sono depositati nell'area di conferimento senza essere sovrapposti l'uno all'altro.

Il settore può essere utilizzato indifferentemente sia per l'attività di conferimento e stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento, sia per il deposito dei veicoli trattati (derivanti dall'impianto stesso o provenienti da terzi). La zona di deposito dei veicoli fuori uso prima del trattamento sarà distinta dalla zona dei veicoli già trattati.

I veicoli sottoposti alla sola attività di messa in sicurezza sono sovrapposti per un massimo di tre veicoli, mentre i veicoli già sottoposti ad attività di messa in sicurezza, demolizione e trattamento, sono accatastati fino ad un massimo di circa 5 metri di altezza.

B settore di trattamento del veicolo fuori uso

I settori sono posizionati al coperto e vengono utilizzati per l'attività di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso.

In questa zona è effettuata la rimozione di: accumulatori, serbatoi, componenti esplosivi degli airbag, olio motore, olio trasmissione, olio cambi e circuiti idraulici, liquido antigelo, liquido refrigeranti, liquido freni, filtri olio, condensatori contenenti PCB, componenti contenenti mercurio, inoltre è effettuato il prelievo del carburante e dei serbatoi contenenti gas compressi (per poi essere riutilizzato).

Sempre in questa zona si possono effettuare le operazioni di demolizione e promozione del riciclaggio, sono infatti rimossi motori, cerchi, catalizzatori, vetri, pneumatici, parti in plastica e parti metalliche ferrose e non.

C settore di deposito delle parti di ricambio

Il settore è utilizzato per il deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili e recuperabili quali parti di carrozzeria (per es. portiere, cofani, paraurti, specchietti, pneumatici, cerchi, etc.) e parti meccaniche (per es. cambi, motori, dischi, sospensioni, semiassi, trasmissioni, etc.). L'area di deposito delle parti di ricambio è coperta e realizzata su platea impermeabilizzata.

D settore adeguamento volumetrico

I settori sono utilizzati per l'adeguamento volumetrico dei rifiuti. La zona D1 è dedicata all'adeguamento volumetrico tramite pressatura dei veicoli fuori uso già bonificati. L'area è posta parte allo scoperto e parte al coperto su platea impermeabilizzata in cemento.

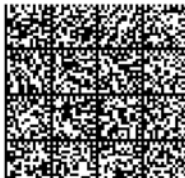
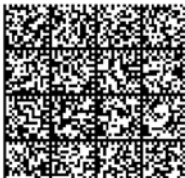
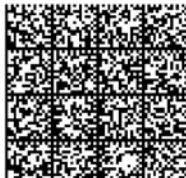
La zona D2 è dedicata all'adeguamento volumetrico tramite cesoia rotante dei motori già bonificati. L'area è posta al coperto su platea impermeabilizzata in cemento.

E settore di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza e deposito delle sostanze utilizzate per l'assorbimento dei liquidi e la neutralizzazione delle sostanze acide

Il settore è utilizzato per lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dalla messa in sicurezza dei veicoli fuori uso e componenti pericolosi di veicoli a motore ricevute da terzi (EER 16.01.21). Inoltre in questa zona sono depositate le sostanze necessarie per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e la neutralizzazione di soluzioni acide.

Il settore è posizionato al coperto su pavimento impermeabilizzato.

SETTORE E	EER	MC	TON.
Oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	13.02.08	0,30	0,28
Antigelo	16.01.14	0,20	0,19
Filtri olio	16.01.07	0,30	0,20
Liquido freni	16.01.13	0,35	0,33
Componenti contenenti PCB	16.01.09	0,01	0,01
Componenti contenenti mercurio	16.01.08	0,01	0,01
Batterie al piombo	16.06.01	0,50	0,70
Componenti esplosivi	16.01.10	0,05	0,05
Cfc - hfc	14.06.01	0,05	0,02



SETTORE E	EER	MC	TON.
Soluzioni acide	16.03.03	0,05	0,05
Materiali assorbenti contaminati	15.02.02	0,70	0,50
Oli per circuiti idraulici	13.01.13	0,20	0,20
Batterie al nichel cadmio	16.06.02	0,10	0,15

F settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili (catalizzatori, vetro, pneumatici, componenti in plastica, metalli ferrosi e non ferrosi)

Il settore è utilizzato per lo stoccaggio dei rifiuti derivanti sia dalla messa in sicurezza dei veicoli fuori uso, sia dalle operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio, sia dei rifiuti recuperabili derivanti da terzi (EER 16.01.99 e 16.01.22).

Lo stoccaggio del materiale avviene sia all'aperto che al coperto in cumuli o all'interno di cassoni su platea impermeabilizzata.

SETTORE F	EER	MQ	MC
Catalizzatori	16.08.01	15	30
Metalli non ferrosi	16.01.18	15	30
Metalli ferrosi	16.01.17	40	80
	16.01.22		
	16.01.99		
Vetro	16.01.20	15	30
Plastica	16.01.19	15	30
Pneumatici	16.01.03	15	30
Serbatoi per gas liquido	16.01.16	15	30

G settore di deposito dei veicoli trattati

I veicoli trattati (derivanti dall'attività interna all'impianto stesso o provenienti da terzi) sono stoccati all'aperto su platea impermeabilizzata in cemento dotata di un sistema per la raccolta delle acque meteoriche ed il loro successivo trattamento a monte dello scarico in fognatura.

Nel settore G si possono effettuare le operazioni di demolizione e promozione del riciclaggio, possono infatti essere rimossi motori, cerchi, catalizzatori, vetri, pneumatici, parti in plastica e parti metalliche ferrose e non ferrose.

I settori di deposito dei veicoli trattati possono essere utilizzati anche per l'attività di conferimento e stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento. Questi veicoli sono depositati nell'area di conferimento senza essere sovrapposti l'uno all'altro. I veicoli sottoposti alla sola attività di messa in sicurezza sono sovrapposti per un massimo di tre veicoli mentre i veicoli già sottoposti ad attività di messa in sicurezza, demolizione e trattamento, sono accatastati fino ad un massimo di 5 metri di altezza.

M1 settore di deposito dei motori bonificati non reimpiegabili e dei componenti di veicoli a motore ritirati da terzi

Il settore è utilizzato per lo stoccaggio dei motori ed altri componenti estratti dai veicoli fuori uso dopo averne effettuato la bonifica ed anche per motori a combustione e altri componenti estratti dai veicoli fuori uso ritirati da terzi (EER 16.01.22). Il settore è posizionato al coperto su pavimento impermeabilizzato.

M2 settore di deposito dei componenti pericolosi (limitatamente a componenti di veicoli a motore ritirati da terzi)

Il settore è utilizzato per lo stoccaggio dei motori estratti dai veicoli fuori uso ed altri componenti dei veicoli fuori uso ritirati da terzi (EER 16.01.21). Il settore è posizionato al coperto su pavimento impermeabilizzato.

SETTORE M	EER	MQ	MC
M1 - settore di deposito dei motori bonificati non reimpiegabili e dei componenti di veicoli a motore ritirati da terzi	16.01.22	150	300
M2 - settore di deposito dei componenti pericolosi (limitatamente a componenti di veicoli a motore ritirati da terzi)	16.01.21	30	60

3.7 Superficie dei settori di gestione

SUPERFICI SETTORI AUTODEMOLIZIONE	MQ
-----------------------------------	----



A	Conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento	86
B1	Trattamento del veicolo fuori uso	510
B2	Trattamento del veicolo fuori uso	33
C	Deposito delle parti di ricambio	830
D1	Operazioni di riduzione volumetrica (veicoli fuori uso)	131
D2	Operazioni di riduzione volumetrica (motori bonificati)	42
E	Stoccaggio dei rifiuti pericolosi	22
F	Stoccaggio dei rifiuti recuperabili	130
G1	Deposito dei veicoli trattati	1.151
G2	Deposito dei veicoli trattati (pacchi)	558
M1	Deposito dei motori bonificati non reimpiegabili	150
M2	Conferimento componenti pericolosi	30
TOTALE		3.673

4. Prescrizioni relative alle operazioni di stoccaggio (R13/D15), pretrattamento (R12) e recupero (R4) di rifiuti

4.1 La ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche.;
 - acquisizione di una dichiarazione firmata dal produttore del rifiuto che descriva la modalità di classificazione, secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del regolamento (Ue) n. 1357/2014, per i codici EER che terminano con le cifre "XX.XX.99";
 - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui la parte IV del Decreto legislativo. 152/06 e s.m.i. prevede un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità". Tale operazione dovrà essere eseguita per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale, ad esclusione dei sottoelencati rifiuti la cui non pericolosità deve essere verificata con le seguenti modalità:
 - EER 15.01.04, imballaggi metallici (limitatamente agli imballaggi primari), deve essere accertata la presenza o meno di residui di sostanze all'interno degli imballaggi stessi, in caso affermativo dovrà essere valutata la pericolosità attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del produttore, etichettatura dell'imballaggio o, in carenza di tali elementi, attraverso analisi chimica tesa a verificare la presenza di sostanze pericolose relativamente ai soli residui. In caso di assenza di residui pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di sostanze pericolose, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al EER 150110*;
 - EER 16.02.14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 e non rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 151/2005 e s.m.i. e d.lgs. 49/2014; oltre alle fasi di controllo documentale e operativo durante la fase di accettazione, effettuate sia all'ingresso dei rifiuti sia durante lo scarico, in fase di accettazione sarà valutata la presenza di componenti classificati come potenzialmente pericolosi; verrà effettuato un controllo visivo mirato a verificare che:
 - ✓ le apparecchiature non siano dotate di un circuito idraulico/refrigerante,
 - ✓ i condensatori non abbiano strutture esterne in metallo,
 - ✓ non siano presenti guarnizioni/rivestimenti antifiamma dei cavi elettrici di cablaggio/alimentazione,
 - ✓ le apparecchiature non presentino coibentazioni in materiali filamentosi/lanuginosi o poliuretanic.
- In caso di assenza di componenti pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora



invece ne emerga la presenza, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso;

- EER 16.02.16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 e non rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 151/2005 e s.m.i. e d.lgs. 49/2014: oltre alle fasi di controllo documentale e operativo durante la fase di accettazione, effettuate sia all'ingresso dei rifiuti sia durante lo scarico, verrà effettuato un controllo visivo per verificare la presenza di componenti pericolosi. In caso di assenza di componenti pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece ne emerga la presenza, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al EER 160215*;
- EER 16.02.16, 16.01.22, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.11 e 19.12.03 (limitatamente ai soli cavi elettrici) oltre alle fasi di controllo documentale e operativo durante la fase di accettazione, effettuate sia all'ingresso dei rifiuti sia durante lo scarico, al fine di accertarsi che il rifiuto corrisponda a quanto indicato nei documenti di accompagnamento verranno svolte:
 - ✓ verifica visiva sulla natura dei cavi per escludere la presenza di materiale contaminante estraneo con specifica attenzione alla presenza di cavi impregnati di olio, catrame, carbone e/o altre sostanze pericolose;
 - ✓ ulteriore verifica dell'aspetto fisico del carico con particolare attenzione alla presenza di eventuali perdite di sostanze estranee ed alla presenza di eventuali odori di solvente.In caso assenza di quanto sopra detto, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di perdite o sostanze estranee, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso;
- per i rifiuti ferrosi e non ferrosi, qualora si tratti di codici EER per i quali non è previsto il corrispondente codice a specchio pericoloso, la procedura di accettazione devono essere quelle previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009, qui di seguito riportate

2.1.a) QUALIFICA DEI FORNITORI

L'impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici EER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel "Registro degli Eventi" e le azioni conseguenti.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

2.1.b) MODALITA' DI ACCETTAZIONE E GESTIONE

raccolta e trasporto

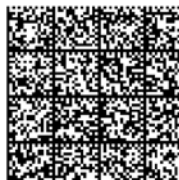
Nel caso l'impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore.

Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia "libero da⁽¹⁾" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all'impianto e corrispondente al codice EER attribuito dal produttore.

Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo.

Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall'art. 193 del D. Lgs.152/06 e s.m.i.

I mezzi in ingresso all'impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:



- **controllo radiometrico**

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in accordo a quanto previsto dal D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

- **controllo visivo all'ingresso del mezzo**

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.

Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice EER. Tale prima verifica del tipo "passa – non passa" viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice EER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia "*libero da*⁽¹⁾" sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall'impianto.

Tale controllo deve verificare visivamente nell'ambito del protocollo di accettazione e gestione che il materiale sia "*libero da*⁽¹⁾" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce "carico respinto". L'evento dovrà essere registrato sul "*Registro degli eventi*".

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall'impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

- **controllo visivo del carico**

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia "*libero da*⁽¹⁾" sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul

rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell'attività del controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.

Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall'impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all'ingresso ed allo scarico costituiscono un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all'impianto.

Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà operative che rendono di fatto impraticabile tale attività.

In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice EER), si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme. Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

Nota 1 - Da notare che il termine di "libero da" si differenzia dal termine "assenza di" in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.



In particolare si intende per:

- *non intenzionale*: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.
- *inevitabile*: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso

2.1.c) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

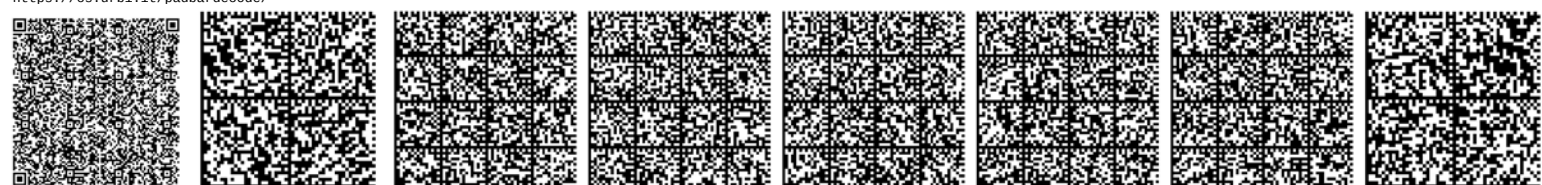
In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

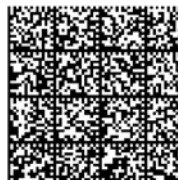
- 4.2. Si riporta nel seguito la tabella di riepilogo relativa alle modalità di accettazione dei rifiuti metallici che si intende ricevere nell'impianto.

EER	DESCRIZIONE	PROCEDURA DI ACCETTAZIONE
02.01.10	rifiuti metallici	d.G.R. n. VIII/10222
10.02.10	scaglie di laminazione	Procedura specifica (paragrafo 4.1)
12.01.01	limatura e trucioli di metalli ferrosi (non polverulenti)	d.G.R. n. VIII/10222
12.01.02	polveri e particolato di metalli ferrosi (non polverulenti)	d.G.R. n. VIII/10222
12.01.03	limatura e scaglie di metalli non ferrosi (non polverulenti)	d.G.R. n. VIII/10222
12.01.99	rifiuti ferrosi e non ferrosi, di pezzatura variabile derivanti dalla lavorazione di metalli ferrosi e non ferrosi	d.G.R. n. VIII/10222
15.01.04	imballaggi metallici	Procedura specifica (paragrafo 4.1)
16.01.16	serbatoi per gas liquefatto	d.G.R. n. VIII/10222
16.01.17	metalli ferrosi	d.G.R. n. VIII/10222
16.01.18	metalli non ferrosi	d.G.R. n. VIII/10222
16.01.22	componenti non specificate altrimenti limitatamente a componenti metalliche di veicoli quali ad esempio motori, cambi, assi, ecc.	d.G.R. n. VIII/10222
16.01.22	componenti non specificate altrimenti limitatamente a cavi elettrici	Procedura specifica (paragrafo 4.1)
16.02.14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 (non RAEE)	Procedura specifica (paragrafo 4.1)
16.02.16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	Procedura specifica (paragrafo 4.1)
16.08.01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07)	d.G.R. n. VIII/10222
17.04.01	rame, bronzo, ottone	d.G.R. n. VIII/10222
17.04.01	cavi in rame	Procedura specifica (paragrafo 4.1)
17.04.02	alluminio	d.G.R. n. VIII/10222
17.04.02	cavi in alluminio	Procedura specifica (paragrafo 4.1)
17.04.03	piombo	d.G.R. n. VIII/10222
17.04.04	zinco	d.G.R. n. VIII/10222
17.04.05	ferro e acciaio	d.G.R. n. VIII/10222
17.04.06	stagno	d.G.R. n. VIII/10222
17.04.07	metalli misti	d.G.R. n. VIII/10222
17.04.11	cavi	Procedura specifica



EER	DESCRIZIONE	PROCEDURA DI ACCETTAZIONE
		(paragrafo 4.1)
19.10.01	rifiuti di ferro e acciaio	d.G.R. n. VIII/10222
19.10.02	rifiuti di metalli non ferrosi	d.G.R. n. VIII/10222
19.12.02	metalli ferrosi	d.G.R. n. VIII/10222
19.12.03	metalli non ferrosi	d.G.R. n. VIII/10222
19.12.03	cavi	Procedura specifica (paragrafo 4.1)
20.01.40	metallo	d.G.R. n. VIII/10222

- 4.3. Fino alla definitiva entrata in vigore del Registro elettronico nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti (RenTri), istituito ai sensi dell'art. 6 del D.L. 135/18, convertito con modifiche dalla Legge n.12 del 11/02/2019, qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 4.4. Analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 4.5. I campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004 e s.m.i.;
- 4.6. Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
- le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW/MPS devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle MPS/EOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
 - i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
 - lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice EER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, e secondo le modalità descritte al precedente punto a);
- 4.7. I rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx.
- 4.8. Tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 4.9. Lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo inferiore ad un anno;
- 4.10. Il conferimento all'impianto di eventuali rifiuti polverulenti può avvenire esclusivamente in contenitori/containers chiusi e big bags e non possono essere effettuate operazioni di movimentazione, trattamento e pretrattamento degli stessi;
- 4.11. Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- 4.12. Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, le modalità di gestione dei rifiuti (RAEE) devono rispettare i requisiti tecnici stabiliti nell'allegato 2 e le modalità di gestione previste nell'allegato 3 del D. Lgs. n. 151/05 e dal D. Lgs. 14/03/2014 n. 49 recante disposizioni per la produzione e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- 4.13. La ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizione degli organi di controllo le specifiche UNI alle quali fa riferimento ai fini della classificazione del rifiuto come MPS;
- 4.14. I rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 333/2011. Fino a quando la ditta non otterrà la certificazione obbligatoria e prevista dal predetto regolamento, tali rottami rimarranno rifiuti e dovranno essere conferiti



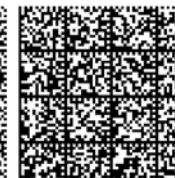
- ad impianti di trattamento autorizzati;
- 4.15. I rottami di rame, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 715/2013. Fino a quando la ditta non otterrà la certificazione obbligatoria e prevista dal predetto regolamento, tali rottami rimarranno rifiuti e dovranno essere conferiti ad impianti di trattamento autorizzati;
- 4.16. La ditta deve attivare una modalità di gestione del parco rottame (MpS e EoW) al fine di evitare il più possibile lo stanziamento all'aperto dei cumuli, riducendo di conseguenza lo stato di ossidazione dei metalli a causa dell'esposizione degli agenti atmosferici, privilegiando lo stoccaggio di leghe d'acciaio all'esterno e mantenendo al coperto i metalli ferrosi basso legati.
- 5. Prescrizioni relative alle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, pressatura, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti.**
- 5.1. I settori di trattamento, di deposito delle parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura;
- 5.2. I settori di deposito dei veicoli trattati (G1 e G2) e di deposito dei veicoli da trattare (A) possono essere utilizzati indifferentemente per entrambi le categorie di veicoli a condizione che i veicoli vengano tenuti separati e che entrambi i settori presentino idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza;
- 5.3. I rifiuti decadenti dall'attività di messa in sicurezza devono essere depositati nella zona indicata nella planimetria allegata al presente provvedimento con la lettera "E", mentre i materiali decadenti dalle operazioni di promozione del riciclaggio saranno depositati nelle zone indicate con la lettera "F";
- 5.4. Nell'area di conferimento, prima delle operazioni di messa in sicurezza, non è consentito l'accatastamento dei veicoli e il numero massimo delle carcasse deve rispettare il rapporto di 1 carcassa ogni 8 mq;
- 5.5. Il numero massimo delle carcasse messe in sicurezza e non ancora sottoposte al successivo trattamento, deve rispettare il rapporto di una ogni 8 mq con sovrapposizione massima di tre carcasse, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- 5.6. L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza, sempre previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- 5.7. Le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per essere sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza, demolizione e promozione del riciclaggio di cui all'allegato I del D. Lgs. 209/2003;
- 5.8. Con il codice EER 16.01.99 potranno essere ritirati solo rifiuti di parti di veicoli a motore costituiti da cofani, portiere ecc. non sporchi di olio e dovranno essere depositati nella zona di promozione del riciclaggio (F);
- 5.9. Con il codice EER 16.01.22 potranno essere ritirati solo rifiuti di componenti di veicoli a motore costituiti da motori, motorini, pompe e componenti sporchi di olio come cambi, sospensioni, ingranaggi ecc. ritirati da officine meccaniche ecc. e dovranno essere depositati nella zona coperta prevista per i motori non più reimpiegabili (M1) o nella zona coperta di promozione del riciclaggio (F);
- 5.10. Per i codici EER che terminano con le cifre XX.XX.99, la ditta in accettazione, deve ricevere dal produttore del rifiuto una dichiarazione firmata che ne descriva le modalità di classificazione, secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/UE e del regolamento (UE) n. 1357/2014;
- 5.11. Con il codice EER 16.01.21 potranno essere ritirati solo rifiuti di parti di veicoli a motore costituiti da motori, motorini, pompe e componenti contenenti grasso/olio come cambi, sospensioni, ingranaggi ecc. ritirati da officine meccaniche ecc. e dovranno essere depositati nella zona coperta dedicata (M2);
- 5.12. Entro trenta giorni naturali e consecutivi per i veicoli fuori uso, compresi nel campo di applicazione del D. Lgs. 209/2003, dalla data di consegna dello stesso al Centro di Raccolta deve essere effettuata la cancellazione dello stesso dal Pubblico Registro Automobilistico;
- 5.13. Il trattamento del veicolo fuori uso può essere effettuato solo dopo la cancellazione dello stesso dal Pubblico Registro Automobilistico ed aver riportato gli estremi sull'apposito registro di entrata e uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (fatto salvo quanto indicato al punto 5.14).
- 5.14. Entro novanta giorni dalla consegna, da parte del proprietario, del veicolo fuori uso non compreso nel campo di applicazione del D. Lgs. 209/2003, deve essere comunicata l'avvenuta consegna per la demolizione dello stesso e consegnati il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio PRA, che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;



- 5.15. Le operazioni di trattamento devono essere svolte nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 209/2003 in particolare:
- Effettuare entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. 209/2003 anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico;
 - Rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - Rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - Eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
 - Eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti sopra descritti, consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio
- 5.16. Le operazioni di messa in sicurezza, devono, come stabilito dal D. Lgs. 209/2003, essere effettuate come segue:
- Rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
 - Rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
 - Rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali air-bag;
 - Prelievo del carburante e avvio a riuso;
 - Rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
 - Rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
 - Rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
 - Rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;
- 5.17. Le operazioni di demolizione devono, come stabilito dal D. Lgs. 209/2003, essere effettuate, come segue:
- Smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - Rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
 - Eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- 5.18. Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio consistono:
- Nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
 - Nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali materiali non sono separati nel processo di frantumazione;
 - Nella rimozione degli pneumatici, qualora tali materiali non sono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
 - Nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
 - Nella rimozione dei componenti in vetro;



- 5.19. I rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- 5.20. Devono essere rispettati i criteri per lo stoccaggio indicati dal punto 4 dell'allegato 1 al D. Lgs. 209/2003, ed in particolare:
- I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;
 - I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
 - Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
 - Il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello;
 - Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità;
 - Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
 - Lo stoccaggio degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco;
 - La gestione del CFC e degli HCF deve avvenire in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n. 231;
 - Per i rifiuti pericolosi devono essere, altresì, rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti polverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura;
 - Lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;
 - I pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
 - La capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo degli oli usati deve essere non superiore a 500 litri; analogamente la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo di filtri olio deve essere non superiore ai 500 litri;
 - I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;
- 5.21. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
- 5.22. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso effettuate in un centro di raccolta autorizzato, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III al D. Lgs. 209/2003;
- 5.23. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso, come individuate dall'allegato III al D. Lgs. 209/2003, sono cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate.
- 5.24. I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;



- 5.25. La pavimentazione deve essere mantenuta in buono stato evitando il formarsi di fessurazioni/lesioni della stessa;
- 5.26. L'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di due metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;
- 5.27. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale realizzata con siepi o alberature o schermi mobili;
- 5.28. Deve essere effettuata, con cadenza almeno annuale, la pulizia di tutte le vasche, pozzetti e se necessario delle tubazioni costituenti il sistema di raccolta, depurazione e scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dell'insediamento;
- 5.29. Fino alla definitiva entrata in vigore del Registro elettronico nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti (RenTri), istituito ai sensi dell'art. 6 del D.L. 135/18, convertito con modifiche dalla Legge n.12 del 11/02/2019, qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 5.30. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio

6. Piani

6.1. Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio, ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

6.2. Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.



Sommario:

1. Sintesi dei dati identificativi.
2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.
3. Descrizione del processo produttivo. *Dati dichiarati dal gestore.*
4. Modifiche rispetto all'autorizzazione precedente. *Dati dichiarati dal gestore.*
5. Allegati tecnici di riferimento e Ambiti di applicazione.
 - Tabella 1. Materie prime. *Dati dichiarati dal gestore.*
 - Tabella 2. Fasi lavorative. *Dati dichiarati dal gestore.*
 - Tabella 3. Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianti di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.
6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.
7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.
8. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.
9. Emissioni rumorose.
10. Sospensione dell'attività.
11. Prescrizioni particolari.

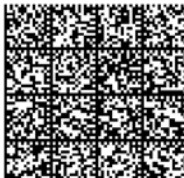
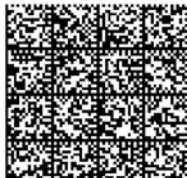
1. Sintesi dei dati identificativi.

Gestore	POLLINI SRL
Sede legale	VIA GAVARDINA 30 – BEDIZZOLE (BS)
Sede stabilimento	VIA GAVARDINA 30 – BEDIZZOLE (BS)

2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.

Rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

<i>Autorizzazioni precedenti:</i> Atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 4739 del 20/12/2010
<i>Emissioni precedentemente autorizzate:</i> E1
<i>Emissioni dismesse:</i> -
<i>Emissioni oggetto di modifica:</i> -
<i>Emissioni nuove:</i> -
<i>Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.:</i> -
<i>Emissioni non soggette ad autorizzazione:</i> -
<i>Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante, comunque soggette al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente:</i>
- ad uso civile: caldaie a metano con potenza termica nominale inferiore a 1 MW (lettera dd.);
- ad uso industriale: generatori di corrente a gasolio di potenza complessiva inferiore a 1 MW (lettera bb.).



3. Descrizione del processo produttivo. Dati dichiarati dal gestore.

Le attività che vengono svolte nell'impianto consistono in:

- a. attività di recupero rifiuti non pericolosi:
 - messa in riserva e recupero di materia effettuate su rifiuti non pericolosi e di messa in riserva e deposito preliminare dei rifiuti decadenti dall'attività.
 - messa in riserva e recupero di rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) ai sensi del D.lgs. 151/05 e s.m.i. e del D.lgs. 49/2014 e s.m.i.
- b. messa in sicurezza, demolizione, pressatura, tranciatura, triturazione e promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti.

Tutti i rifiuti ritirati sono allo stato solido (non sono ritirati né rifiuti liquidi, né rifiuti fangosi). Gli eventuali rifiuti polverulenti in ingresso saranno movimentati all'interno di fusti / big bags / ceste / container chiusi. È evitato lo scarico di tali materiale a terra per caduta e lo stoccaggio all'interno dell'impianto sarà sempre all'interno di appositi contenitori; i rifiuti polverulenti dopo le verifiche svolte in fase di accettazione non sono sottoposti a lavorazioni.

Le operazioni di recupero sui rifiuti contenenti metalli svolte all'interno dell'impianto della Pollini Srl avvengono mediante controllo visivo, cernita, selezione ed eliminazione di materiali e/o sostanze estranee, adeguamento volumetrico e selezione finale.

Le operazioni di verifica e cernita iniziale possono essere eseguite in modo manuale oppure, per il materiale di dimensioni maggiori, utilizzando caricatori semoventi con polipo idraulico o pinza idraulica; le operazioni di cernita manuale si effettuano sia per selezionare il materiale di dimensioni ridotte, sia per eliminare materiali e/o sostanze estranee.

Le operazioni di adeguamento volumetrico dei rifiuti possono essere effettuate tramite diverse attrezzature a seconda della tipologia e della dimensione:

- attrezzature manuali come cesoie, flessibili, troncatrici, etc.,
- caricatore semovente con pinza, cesoia e/o polipo idraulico,
- pressa cesoia per rottami metallici,
- trituratore monoalbero con elettromagnete per la separazione della parte ferrosa.

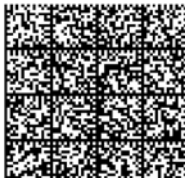
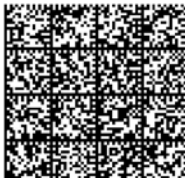
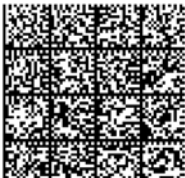
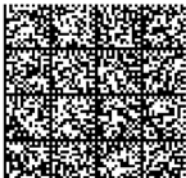
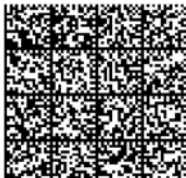
Le operazioni di separazione e smontaggio sono realizzate con diverse attrezzature:

- flessibili, cesoie, avvitatori attrezzature manuali per separare e disassemblare),
- caricatore semovente con pinza idraulica e/o polipo idraulico.

Per quanto riguarda i rifiuti ritirati non costituiti da parti metalliche (plastica, legno, vetro, pneumatici fuori uso), le operazioni svolte all'interno dell'impianto si limiteranno al controllo visivo ed alla messa in riserva.

Le operazioni di recupero effettuate nell'impianto sui rifiuti costituiti da veicoli fuori uso avvengono in conformità a quanto stabilito dal d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, come di seguito descritte:

1. messa in sicurezza per la rimozione delle sostanze pericolose (operazione manuale),
2. demolizione per lo smontaggio di componenti pericolosi e pezzi di ricambio (operazione manuale),
3. operazioni di trattamento di rimozione dei materiali recuperabili per la promozione del riciclaggio (operazione manuale o svolta con caricatori idraulici dotati di pinza o cesoia). Per quanto riguarda la rimozione delle parti in vetro, al fine di agevolare le successive fasi di recupero (presso terzi), il vetro viene sottoposto a vagliatura per la rimozione di materiali estranei.
4. adeguamento volumetrico del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione tramite pressatura (con pressa idraulica dedicata),
5. tranciatura dei motori consistente nell'operazione di cesoiatura (eseguita con una cesoia rotante dedicata, la riduzione volumetrica avviene grazie all'azione di taglio prodotta da due alberi portalame che vengono mantenuti in rotazione ad una velocità molto bassa, massimo



- 30 giri al minuto; sotto sforzo viene aumentata la forza di taglio con conseguente riduzione della velocità di rotazione fino a circa 13 giri al minuto. In corrispondenza dell'uscita del materiale non sono presenti griglie per la regolazione dimensionale),
6. triturazione per la riduzione in pezzi e in frammenti dei veicoli già sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili (eseguita con un trituratore monoalbero costituito da una tramoggia di carico che alimenta direttamente la zona di triturazione, qui un rotore a coltelli tritura il materiale fino al raggiungimento della dimensione scelta per la griglia in uscita; il materiale, dopo il passaggio sul nastro di scarico, subisce una separazione magnetica della parte ferrosa).

Tra le fasi lavorative dell'impianto precedentemente riportate sono generate emissioni polverulente solo dalla fase di adeguamento volumetrico realizzato con trituratore. L'emissione è dotata di sistema di abbattimento, utilizzato per captare e trattare le emissioni generate in corrispondenza della zona di triturazione e nella zona di separazione con elettromagnete eseguita dopo la fase di triturazione, tale zona è confinata con pannellature.

Le emissioni captate sono quindi depurate tramite ciclone e filtro a tessuto, per poi essere emesse in atmosfera tramite il camino identificato con E1.

Per ulteriori specifiche, si veda la Sezione "Rifiuti" del presente provvedimento.

4. Modifiche in relazione a precedenti autorizzazioni vigenti nello stabilimento.

Nessuna per la parte emissioni.

5. Allegati tecnici di riferimento e Ambiti di applicazione.

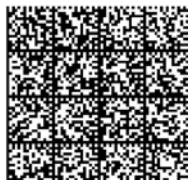
Allegato tecnico provinciale di riferimento, cui si fa rinvio:

- **Allegato n. 32** alla Autorizzazione Generale della Provincia di Brescia n. 1674 del 26/05/2009 - **Lavorazioni meccaniche** in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche: lavorazioni sui rifiuti, in parte scarsamente rilevanti e in parte convogliate in E1.
- **Emissioni scarsamente rilevanti - Lettera dd.** Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW: impianti termici civili (caldaie a metano per utilizzo sanitario con potenza termica nominale inferiore a 1 MW).
- **Emissioni scarsamente rilevanti - Lettera bb.** Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel: generatori di corrente a gasolio di potenza complessiva inferiore a 1 MW.

Tabella 1. Materie prime (Materie prime, materie prime seconde, rifiuti ecc.).

Dati dichiarati dal gestore.

Tipologia (*)	Denominazione commerciale (*)	Fase lavorativa associata	Già utilizzata	Quantità/anno		Frasi di rischio
				Attuale	Prevista	
Rifiuti metallici non pericolosi	Rottami metallici ferrosi e non ferrosi, apparecchiature elettriche fuori uso	- verifica e stoccaggio - selezione, cernita, separazione e smontaggio - adeguamento volumetrico con caricatori e/o pressocesoatura	Sì	(*)	(*)	(*)



Tipologia (*)	Denominazione commerciale (*)	Fase lavorativa associata	Già utilizzata	Quantità/anno		Frasi di rischio
				Attuale	Prevista	
		- adeguamento volumetrico tramite triturazione				
Rifiuti non metallici non pericolosi	Rifiuti di carta, vetro, plastica e legno, imballaggi, PFU	- verifica e stoccaggio	Sì	(*)	(*)	(*)
Veicoli fuori uso e loro componenti	Veicoli fuori uso contenenti sostanze pericolose	- stoccaggio - messa in sicurezza - trattamento per la promozione del riciclaggio - adeguamento volumetrico tramite pressatura, cesoiatura o triturazione	Sì	(*)	(*)	(*)

Nota (*): si veda la Sezione Rifiuti del presente provvedimento.

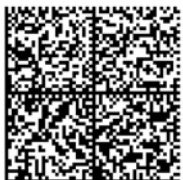
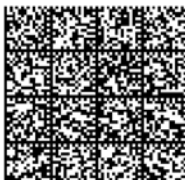
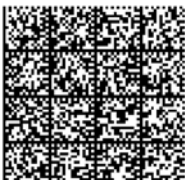
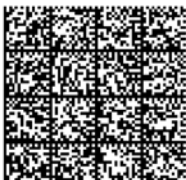
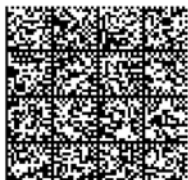
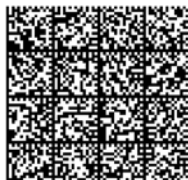
Modalità di stoccaggio di materie prime, prodotti, materiali.

I rifiuti presenti nell'impianto sono stoccati nelle aree di deposito dedicate tutte individuate su platea impermeabilizzata e divise a seconda della tipologia. Le aree dedicate al deposito dei rifiuti in ingresso sono ben distinte da quelle destinate ai prodotti in uscita e da quelle dedicate ai rifiuti decadenti. Tale separazione è ottenuta grazie allo stoccaggio dei materiali in container, cassoni o big-bag, oppure per mezzo di barriere (utilizzando ad esempio new jersey in c.a.v.) o, ancora, realizzando una separazione fisica con spazi sufficienti a non creare commistione di rifiuti.

Tutti i rifiuti ritirati sono allo stato solido (non sono ritirati né rifiuti liquidi, né rifiuti fangosi), gli eventuali rifiuti polverulenti in ingresso saranno movimentati all'interno di fusti / big-bag / ceste / container chiusi. È evitato lo scarico di tali materiale a terra per caduta e il loro stoccaggio in aree scoperte dell'impianto sarà sempre all'interno di appositi contenitori per escludere la possibilità di dilavamento da parte delle acque meteoriche e di dispersione da parte del vento. I rifiuti polverulenti non saranno sottoposti a trattamento, ma alla sola messa in riserva.

Tabella 2. Fasi lavorative. Dati dichiarati dal gestore.

Fasi lavorative	Macchinari connessi	Già effettuata	E n.	Ed n.
Stoccaggio, verifica, selezione e cernita (rottami metallici)	Caricatore semovente con pinza, cesoia e/o polipo idraulico	Sì	/	/
Adeguamento volumetrico	Caricatore semovente con pinza, cesoia e/o polipo idraulico,	Sì	/	/
Adeguamento volumetrico	Pressa-cesoia	Sì	/	/
Stoccaggio, verifica (altri rifiuti)	Caricatore semovente con pinza e/o polipo idraulico	Sì	/	/
Messa in sicurezza e trattamento veicoli fuori uso	Operazioni manuali	Sì	/	/



Fasi lavorative	Macchinari connessi	Già effettuata	E n.	Ed n.
Trattamento per la promozione del riciclaggio	Caricatore semovente con pinza, cesoia e/o polipo idraulico	Sì	/	/
	Vaglio rotante per la selezione del vetro	Sì	/	/
Adeguateamento volumetrico veicoli fuori uso	Pressa	Sì	/	/
Adeguateamento volumetrico motori	Cesoia rotante	Sì	/	/
Adeguateamento volumetrico rifiuti e veicoli fuori uso e loro componenti e altri rifiuti	Trituratore monoalbero	Sì	E1	/

Tabella 3. Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.

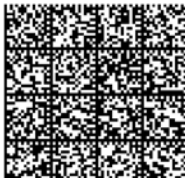
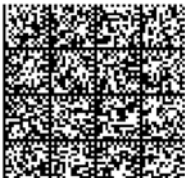
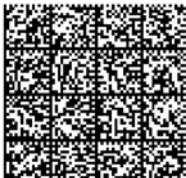
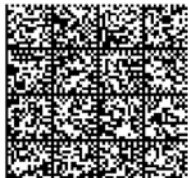
Emissioni da riduzione volumetrica rifiuti (linea di cesoiatura)	
Dati dichiarati dal gestore	
Emissione E1 – Tramoggia di alimentazione, unità di cesoiatura, nastro trasportatore materiale frantumato	
Portata 70.000 Nm ³ /h	Altezza camino 12 m
Diametro camino 1.400 mm	Temperatura ambiente
Impianto di abbattimento previsto: depolveratore a secco D.MM.01 + depolveratore a secco a mezzo filtrante D.MF.01	
Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare	
Inquinante	limite
Polveri e/o nebbie oleose	10 mg/Nm ³
Rame e suoi composti	5 mg/Nm ³
Piombo e composti	0,1 mg/Nm ³
Cadmio e composti	0,1 mg/Nm ³
Mercurio e composti	0,1 mg/Nm ³
Nichel e composti	0,1 mg/Nm ³
Arsenico e composti	0,5 mg/Nm ³
Manganese e composti	5 mg/Nm ³
I.P.A. (idrocarburi policiclici aromatici)	0,01 mg/Nm ³
PCB	-
COV	20 mg/Nm ³
CIV espressi come composti ammoniacali	10 mg/Nm ³
Nel caso di mancato rispetto di uno o più limiti dovrà essere installato uno fra gli impianti di abbattimento indicato nel Capitolo 6.	

6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla Tabella 3 - Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianti di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni.

In particolare, il sistema dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto;
- individuato fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012 e rispettando le caratteristiche tecniche minime specificate nelle schede riportate nella delibera di Giunta Regionale stessa.



7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.

L'organo comunale competente in qualità d'Autorità Sanitaria Locale potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario in ragione di accertate molestie da inquinanti diffusi e/o olfattive, l'adozione di specifiche misure per la riduzione / il contenimento delle stesse.

L'Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.

□ Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

□ Gli impianti di abbattimento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
- Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.

Nella definizione della loro ubicazione si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 10169, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.

□ Il gestore dello stabilimento deve definire una opportuna procedura d'emergenza relativa alla gestione di possibili guasti, eventi accidentali o malfunzionamenti in modo da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora non sia stata definita la procedura d'emergenza sopra indicata, non esistano impianti di abbattimento di riserva, si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, il gestore dovrà provvedere alla fermata dell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dandone comunicazione entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

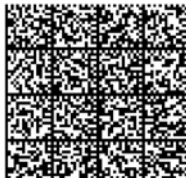
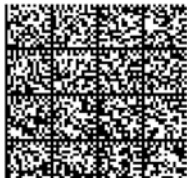
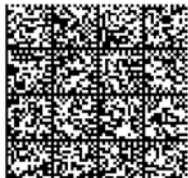
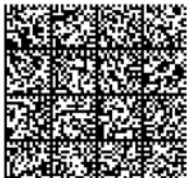
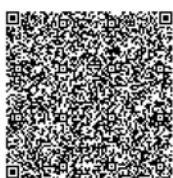
Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare, dovranno essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva (salvo l'esistenza di un sistema informatico gestionale di registrazione progressiva degli interventi, non modificabile) ove riportare:

- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;



- l'indicazione di chi ha eseguito l'intervento.
- Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

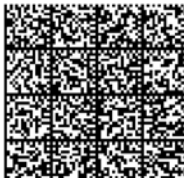
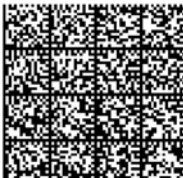
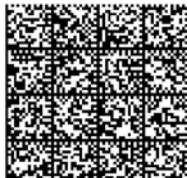
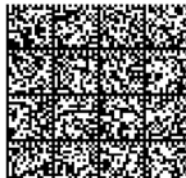
- In caso di stabilimento già in esercizio (rinnovo dell'autorizzazione, passaggio dalla procedura semplificata alla procedura ordinaria, aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281 del decreto legislativo n. 152/2006, stabilimento precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio e di messa a regime.

Inoltre, con riferimento ai referti analitici previsti:

- qualora nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare coincidano con quelli del presente atto, **fatta salva la periodicità annuale** se non diversamente specificato, **la ditta potrà continuare con la tempistica precedente;**
- qualora invece nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare non coincidano con quelli del presente atto, **gli esiti delle prime rilevazioni analitiche previste devono essere presentate alla Provincia, al Comune ed all'ARPA entro 150 giorni dalla data del presente atto.**
- In ogni caso l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio relativa alle **emissioni nuove/modificate** dello stabilimento, deve darne comunicazione alla Provincia di Brescia, al Comune ed all'ARPA. In tale comunicazione l'esercente può altresì indicare la data presunta di messa a regime, che comunque non può oltrepassare i 3 mesi dalla data di messa in esercizio indicata.
- Il termine massimo per la messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento è fissato in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio delle stesse. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine di 3 mesi, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
 - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime, che comunque non potrà essere superiore ad ulteriori 3 mesi (salvo maggior termine motivato da casi di forza maggiore, ecc.).La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
- L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 60 giorni dalla data stessa alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio. Qualora nell'ambito della comunicazione di messa in esercizio sia stata indicata anche la data presunta di messa a regime, si ritiene valida tale indicazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di esecuzione del ciclo di campionamento di cui al paragrafo "Modalità e controllo delle emissioni", salvo nuova comunicazione indicante la data di effettiva messa a regime diversa da quella presunta, fermo restando l'obbligo di richiedere la proroga del termine di messa a regime, ai sensi del punto precedente, qualora si superi il termine di 3 mesi.
- Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto di durata non inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime.

Modalità e controllo delle emissioni.

Fatto salvo quanto previsto al primo riquadro del precedente paragrafo "Messa in esercizio ed a regime", dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto di durata non inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime.



Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto. I relativi referti analitici:

- ❑ dovranno essere presentati, entro 60 gg. dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
- ❑ dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;
- ❑ I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora richiesti dal presente atto, devono essere:
 - **redatti** con cadenza annuale considerando il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre e tenuti a disposizione;
 - **presentati** entro il 31 marzo dell'anno successivo qualora previsti dall'articolo 275 del decreto legislativo n. 152/2006.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/Nm³) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto Limiti – Tabella 3 “Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note”.

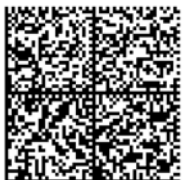
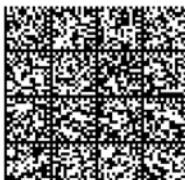
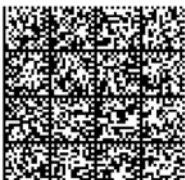
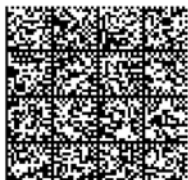
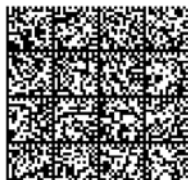
Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, sommata alla quota parte superiore dell'intervallo di incertezza, risulta inferiore al limite di emissione: è fatto salvo quanto previsto al punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/06. Viceversa, la concentrazione media sarà considerata non conforme nel momento in cui, in seguito alla sottrazione della quota parte inferiore dell'incertezza, si ottiene un valore superiore al limite. Nel caso in cui la differenza tra valore misurato e valore limite risultasse, in valore assoluto, inferiore all'intervallo di incertezza (situazione di prossimità al limite), l'esercente è tenuto a ripetere il campionamento e l'analisi entro 20 giorni.

Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento e la relazione finale dovrà essere tenuta presso l'esercente a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.

Qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, l'autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012).

La ditta dovrà:

- comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo all'autorità competente, al Comune ed all'ARPA;
- comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
- a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'ARPA ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale



controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative dovrà essere comunicato dall'ARPA alla Provincia al fine dell'adozione degli atti di competenza.

Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi o con scadenze temporali diverse relative al medesimo provvedimento autorizzativo, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico - atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi - i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal decreto legislativo 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA – Dipartimento di Brescia.

Si ricorda in ogni caso che:

- l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- dovranno essere ricercati esclusivamente gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;
- i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;
- i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ od in $\text{Nm}^3\text{T/h}$;
 - concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg/Nm}^3\text{S}$ od in $\text{mg/Nm}^3\text{T}$;
 - temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

8. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.

La ditta dichiara che sono presenti gli impianti per la produzione di energia termica/elettrica descritti nel seguito e tutti ad inquinamento scarsamente rilevante.

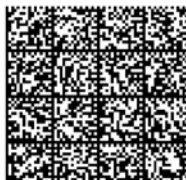
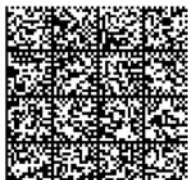
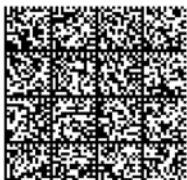
A. Gli impianti ad uso civile non superano le soglie previste dall'art. 282 del d.lgs. 152/06 (3 MW). Si evidenzia che tali impianti devono ottemperare a quanto indicato al Titolo 2 della Parte Quinta del d.lgs. 152/06. In particolare, sono presenti:

- per il riscaldamento degli ambienti di lavoro, caldaie a metano per utilizzo sanitario con potenza termica nominale inferiore a 1 MW (lettera dd.).

B. Gli impianti ad uso industriale non superano le soglie previste dall'art. 272, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 (1 MW).

In particolare, sono presenti:

- Per produzione di energia elettrica: generatori di corrente a gasolio di potenza complessiva inferiore a 1 MW (lettera bb.).



9. Emissioni rumorose.

Le emissioni acustiche derivanti dalle sorgenti sonore dello stabilimento dovranno rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale.

10. Sospensione dell'attività.

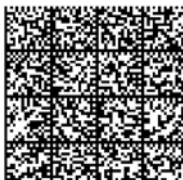
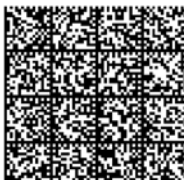
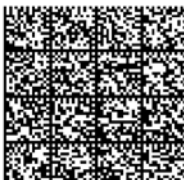
Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006, intenda:

- interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
- utilizzare lo stabilimento a carico ridotto o in maniera discontinua,

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA, secondo il modello messo a disposizione dalla Provincia sul sito internet all'indirizzo www.provincia.brescia.it/impresa/ambiente/emissioni-atmosfera nella sezione "Interruzione analisi".

11. Prescrizioni particolari.

Nessuna.





OGGETTO: D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., L.R. 12 Dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., R.R. 24 marzo 2006 n. 3, R.R. 24 marzo 2006 n. 4.

Disposizioni e prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'insediamento della ditta "Pollini s.r.l." ubicata in via Gavardina di Sopra n. 30 in Comune di Bedizzole (Bs).

Vista la nota pervenuta in data 17/02/2020 al P.G. 907/2020 del 18/02/2020 con il quale il Sig. Simone Pollini in qualità di legale rappresentante della ditta "Pollini s.r.l." C.F./P.IVA 02105730986, con sede legale in via Gavardina di Sopra n. 30 nel Comune di Bedizzole (Bs) e insediamento produttivo in via Gavardina di Sopra n. 30 nel Comune di Bedizzole (Bs) ha presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento nella pubblica fognatura;

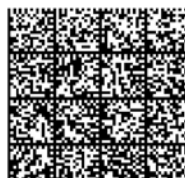
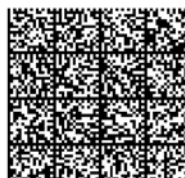
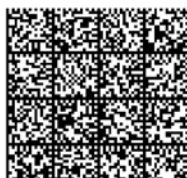
Richiamato l'art. 107, c. 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in base al quale gli scarichi di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dall'Ufficio d'Ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore, nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 101, cc. 1 e 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Rilevato che:

- nell'insediamento si svolge la seguente attività dalla quale si genera lo scarico oggetto di autorizzazione:
 - messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi e stoccaggio (R13-D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività + R12 limitatamente al pretrattamento finalizzato al recupero presso altri impianti + messa in sicurezza, demolizione, pressatura, tranciatura, promozione di riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti + distributore carburanti ad uso privato (acque meteoriche di dilavamento);
- lo scarico oggetto della domanda di autorizzazione è il seguente:

N.	Tipologia di acque reflue scaricate	Coordinate Gauss-Boaga		Volume (m³/anno)	Classe/i di volume	Classe/i di attività	Frequenza dello scarico	Ubicazione punto di allaccio
		X	Y					
S1	- Acque meteoriche di dilavamento - Acque reflue assimilate alle domestiche	1608865	5038099	N.D. (acque meteoriche di dilavamento)	- (acque meteoriche di dilavamento)	5 (acque meteoriche di dilavamento)	Occasionale (acque meteoriche di dilavamento)	Via Gavardina

- le acque reflue assimilate alle domestiche sono costituite dai servizi igienici;
- nel medesimo punto di allaccio vengono smaltite le acque reflue assimilate alle domestiche della ditta Pollini Lorenzo e Figli;
- la superficie totale è di 12.621 m² suddivisi in: superficie coperta pari a 4.005,5 m², superficie permeabile adibita a verde pari a 80 m² e superficie scoperta impermeabile pari a 8.535,5 m²; La superficie scolante è pari a 8.592 m² comprensiva della superficie scoperta impermeabile e di 56,5 m² di coperture prive di pluviali (la ditta ha fatto presente che risulta tecnicamente ed economicamente svantaggioso realizzare una scarico separato delle medesime);
- l'approvvigionamento idrico potabile dell'insediamento avviene da acquedotto pubblico;
- le acque meteoriche di dilavamento della superficie scolante (8.592 m²) vengono raccolte e trattate nell'impianto di depurazione; sono presenti n. 2 comparti di accumulo (il cui svuotamento avviene mediante pompa) rispettivamente di volume utile pari a 47 m³ e 291,5 m³. Le acque meteoriche subiscono anche un trattamento di disoleazione;
-



- lo scarico finale in pubblica fognatura avviene mediante elettropompa sommersa avente una portata pari a 2 l/s;
- le acque pluviali, ad eccezione di quelle facenti parte della scolante, sono smaltite mediante pozzi perdenti/disperse su suolo permeabile;

Considerato che le acque dello scarico n. **S1** sono definite "acque di prima pioggia", ai sensi dall'art. 2, comma 1, lettera c) del R.R. n° 4 del 24/03/2006, ammesse in pubblica fognatura nel rispetto dei valori di emissione previsti nel presente atto autorizzativo e delle prescrizioni in esso riportate;

Dato atto che la presente autorizzazione non comprende le eventuali acque reflue domestiche/assimilate alle domestiche decadenti dal medesimo insediamento recapitate in pubblica fognatura mediante uno o più punti di scarico differenti rispetto allo scarico S1 sopra indicato;

Acquisito il parere del Gestore del Servizio di Fognatura, A2A Ciclo Idrico S.p.A., ai sensi dell'art. 48, c. 2, lett. i), L.R. 26/2003 e s.m.i., pervenuto in data 30/10/2020 al PG n° 5590/2020;

Acquisito il parere del Gestore del Servizio di Depurazione, Acque Bresciane s.r.l., ai sensi dell'art. 48, c. 2, lett. i), L.R. 26/2003 e s.m.i., pervenuto in data 22/09/2020 al PG n° 4639/2020;

Dato atto che la pubblica fognatura che riceve gli scarichi oggetto della presente autorizzazione recapita nel depuratore di Ponte San Marco (Calcinato);

Rilevata la conclusione positiva dell'istruttoria come riportato nella Relazione di Compiuta Istruttoria (in atti);

Visti:

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il Regolamento Regionale 29.03.2019, n. 6 "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)";
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione all'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il Regolamento per la disciplina del Servizio idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Brescia (di seguito Regolamento del S.I.I.), approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 08/05/2009;

Richiamato l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

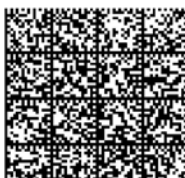
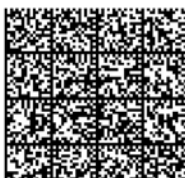
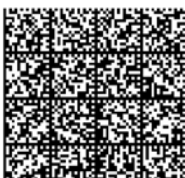
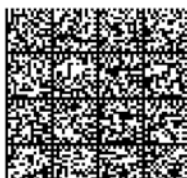
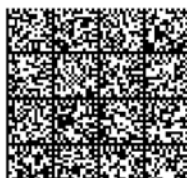
SI DISPONE

1. che lo scarico nella fognatura comunale di via Gavardina delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'insediamento ubicato in via Gavardina di Sopra n. 30 nel Comune di Bedizzole (Bs), i cui dati sono riassumibili nella tabella seguente:

N.	Tipologia di acque reflue scaricate	Coordinate Gauss-Boaga		Volume (m³/anno)	Classe/I di volume	Classe/I di attività	Frequenza dello scarico	Ubicazione punto di allaccio
		X	Y					
S1	- Acque meteoriche di dilavamento - Acque reflue assimilate alle domestiche	1608865	5038099	N.D. (acque meteoriche di dilavamento)	- (acque meteoriche di dilavamento)	5 (acque meteoriche di dilavamento)	Occasionale (acque meteoriche di dilavamento)	Via Gavardina

dovrà rispettare, a monte della confluenza con le acque reflue assimilate alle domestiche, i valori limite di emissione contenuti nella tabella 3 dell'Allegato 5 - Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., colonna Scarico rete fognaria;

2. l'osservanza delle prescrizioni e disposizioni seguenti:
 - a) devono essere mantenuti in buono stato di funzionalità il pozzetto di campionamento e misuratore di portata a servizio delle acque meteoriche di dilavamento;
 - b) deve essere mantenuto in buono stato di funzionalità il Sifone Firenze a servizio dello scarico S1;
 - c) per la verifica di quanto prescritto al punto 1 del presente atto dovranno essere eseguiti, con oneri a carico della ditta, controlli periodici (almeno annuali) su un campione medio rappresentativo delle

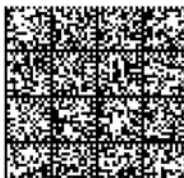
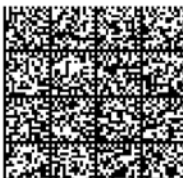
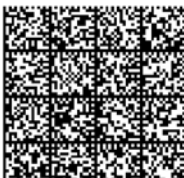


acque meteoriche di dilavamento dello scarico S1, prelevato a monte della confluenza con le acque reflue assimilate alle domestiche; le analisi dovranno riguardare i seguenti parametri obbligatori: COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, pH, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi totali, Idrocarburi totali, Arsenico, Alluminio, Bario, Boro, Cadmio, Cromo Totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno e Zinco, a cui andranno aggiunti i parametri significativi delle caratteristiche qualitative dello scarico;

- d) le analisi di cui alla precedente lettera c) dovranno essere effettuate da laboratorio abilitato; i certificati analitici dovranno essere conservati presso l'insediamento e messi a disposizione delle Autorità deputate al controllo, qualora le stesse lo richiedessero;
 - e) in caso di malfunzionamento o disservizio del misuratore ne dovrà essere data immediata comunicazione al Gestore entro 30 giorni dalla data di rimessa in funzione;
 - f) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, è attuato in via precaria e può esserne disposta l'interruzione in caso di guasti e/o attività di manutenzione sull'impianto di depurazione di acque reflue urbane e/o sul corpo idrico ricettore;
 - g) nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco e con idonei materiali inerti assorbenti, che devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente;
 - h) la superficie scolante dovrà essere sottoposta a periodiche pulizie ai sensi dell'art. 8 comma 1, del regolamento regionale n. 4/2006;
 - i) la manutenzione delle reti fognarie e dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro, riportante le attività di conduzione e manutenzione, che dovrà essere messo a disposizione delle Autorità di controllo;
 - j) il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore ed all'Ufficio d'Ambito ogni interruzione dell'attività dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento in caso di guasto ovvero manutenzione, nonché l'eventuale superamento dei limiti allo scarico;
 - k) la ditta è responsabile del corretto dimensionamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento/smaltimento delle acque;
 - l) qualora l'allaccio su suolo pubblico non sia ancora stato effettuato da parte del Gestore, le opere interne di collegamento alla rete fognaria comunale dovranno essere realizzate solo a seguito dell'esecuzione di tale allaccio;
 - m) entro il 28 febbraio di ogni anno dovrà essere trasmesso al Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione il "Modulo di denuncia annuale delle acque scaricate ai fini della determinazione della tariffa per gli scarichi industriali in p.f.", di cui all'Allegato 6 del Regolamento del S.I.I.;
 - n) qualora l'insediamento o parte di esso ricadesse all'interno della fascia di rispetto di captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, nonché alla D.G.R. n. VII/12693 del 10/04/2003;
 - o) si dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni previste nel Regolamento del S.I.I. (disponibile sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito);
 - p) si dovrà ottemperare altresì a tutte le prescrizioni integrative, anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., impartiti dalla Regione Lombardia nonché di altri provvedimenti emanati da altre amministrazioni competenti;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti si procede, secondo la gravità dell'infrazione, previa diffida:
 - alla sospensione dell'autorizzazione;
 - alla revoca dell'autorizzazione;
 4. di dare atto che i fanghi provenienti dall'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dovranno essere asportati periodicamente e smaltiti in conformità alle normative vigenti;
 5. di dare atto che ai sensi dell'art. 124, comma 12, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora l'attività svolta nell'insediamento sia trasferita in altro luogo ovvero soggetta a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione ovvero altra modifica da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente ai sensi del Regolamento del S.I.I., dovrà essere richiesta una modifica alla presente autorizzazione;
 6. di dare atto che dovrà essere comunicato all'Ufficio d'Ambito qualsiasi cambiamento relativo al legale rappresentante od alla ragione sociale della ditta, nonché l'eventuale trasferimento dell'attività ad altra ditta;
 7. di dare atto che, qualora lo scarico fosse disattivato prima della scadenza della presente autorizzazione, dovrà esserne data comunicazione all'Ufficio d'Ambito ed ai Gestori A2A Ciclo Idrico S.p.A. e Acque Bresciane s.r.l.;



8. di dare atto che ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso al luogo dal quale origina lo scarico;
9. di dare atto che ai sensi dell'articolo 1.11.2 del Regolamento del S.I.I. il titolare dello scarico deve consentire al personale del Gestore l'accesso alle reti ed agli impianti interni, per eventuali verifiche e controlli;
10. di dare atto che i volumi di acque meteoriche di dilavamento scaricati sono soggetti a fatturazione secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico n. 665/2017/idr del 28/09/2017;
11. di dare atto che sono fatte salve tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, il cui obbligo di acquisizione è in capo al titolare dello scarico.



SCHEDA DATI TECNICI DEGLI SCARICHI

D.G.R. 8 luglio 2005 – n. 7/293 – allegato 5

Dati generali ditta ed insediamento	
Ragione sociale	"Pollini s.r.l."
Partita I.V.A. / Codice Fiscale	C.F./P.IVA 02105730986
Sede legale	Bedizzole (Bs), via Gavardina di Sopra n. 30
Indirizzo attività industriale	Bedizzole (Bs), via Gavardina di Sopra n. 30
Codice ISTAT attività	
Numero addetti	
Codice ISTAT Comune	17052
Provincia	Brescia
Codice A.T.O.	02

Scarico n. S1:

Dati generali scarico	
Codice scarico	017032R0210001G
Tipologia reflui	Acque meteoriche di dilavamento + acque reflue assimilate alle domestiche
Provenienza reflui	Meteoriche di dilavamento + assimilate alle domestiche
Limiti allo scarico	Tab. 3, all. 5, Parte III, D.Lgs. 152/2006 – Colonna Scarico in rete fognaria
Coordinata X _{Gauss Boaga}	1608865
Coordinata Y _{Gauss Boaga}	5038099
Tipologia di scarico	R – acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne
Tipologia fognatura comunale	NERA
Rilascio o rinnovo	
Data prima autorizzazione	
Data scadenza autorizzazione	
Dati tecnici scarico	
Modalità di scarico	Occasionale
Sistema di depurazione adottato	Fisico
Misuratore portata scarico acque reflue industriali	Si
Volume annuo reflui industriali/prima pioggia [mc]	N.D. (Classe 5)
Fonte di approvvigionamento	Acquedotto
Contatore fonte di approvvigionamento	
Scarico di sostanze pericolose (Ai sensi dell'Art. 108 del D.Lgs. 152/06)	No





**PROVINCIA
DI BRESCIA**

**SETTORE
SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE
E DELLA PROTEZIONE
CIVILE**

UFFICIO RIFIUTI

Via Milano, 13
25126 Brescia

Tel. 030/37.49.592
Fax. 030/37.48.482

ambiente@pec.provincia.bs.it

c.f. 80008750178
P.IVA 03046380170

Ditta Pollini S.r.l.
pollinisrl@legalmail.it

Comune di Bedizzole
Area Tecnica
comune.bedizzole@legalmail.it

Ufficio d'ambito di Brescia
protocollo@pec.aato.brescia.it

Arpa Dipartimento di Brescia
dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it

ATS di Brescia
protocollo@pec.ats-brescia.it

Tecnoambiente
tecno-ambientesrl@legalmail.it

All'Ufficio Emissioni-Aria
Sede

Protocollo generato dal sistema
cl 9.11.6
GMT/ga

OGGETTO: Fascicolo protocollo n. 786 – pratica rifiuti n. 2980.
Ditta Pollini S.r.l. con sede legale e insediamento in comune di Bedizzole (BS) via Gavardina n. 30.
Rettifica garanzia finanziaria di cui all'atto dirigenziale n. 2394 del 14/12/2020.

Si fa riferimento all'atto dirigenziale n. 2394 del 14/12/2020, avente ad oggetto: "Ditta POLLINI SRL con sede legale in via Gavardina, 30 nel comune di Bedizzole (BS). Rinnovo del provvedimento n. 4739 del 20/12/2010 e successive modifiche ed integrazioni e autorizzazione alla realizzazione di varianti non sostanziali nell'insediamento ubicato in comune di Bedizzole (BS) in via Gavardina, 30, per l'esercizio delle seguenti operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4/R12) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nonché di messa in sicurezza, demolizione, pressatura, tranciatura, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti (centro di raccolta veicoli fuori uso) (R12). Art. 208 e 231 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del d.lgs 24 giugno 2003 n. 209".

Preso atto che, per mero errore materiale, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, è stato calcolato l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia per l'attività di gestione e trattamento rifiuti, in **€ 88.894,84 (Euro ottantottomilaottocentonovantaquattro/84).**

Per quanto sopra, si precisa che, l'importo dovuto dalla ditta è pari a **€ 146.205,60 (centoquarantaseimiladuecentocinque/60)** come specificato nella tabella sotto riportata:



- messa in riserva (R13) di mc. 2.532,00 di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso, da inviare al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico, pari a: € 44.720,18
- messa in riserva (R13) di mc. 2.060,00 di rifiuti speciali non pericolosi in uscita, prodotti dal trattamento, pari a: € 36.383,72
- messa in riserva (R13) / deposito preliminare (D15) di mc. 65,00 di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività di trattamento pari a: € 11.480,30
- messa in riserva (R13) / deposito preliminare (D15) di mc. 62,85 di rifiuti speciali pericolosi decadenti dall'attività di trattamento pari a: € 22.201,76
- messa in riserva (R13) e pretrattamento (R12) di veicoli fuori uso, componenti pericolosi e non pericolosi di parti di veicolo per svolgere l'attività di autodemolizione su una superficie di mq 3.673,00 pari a: € 86.499,15
- trattamento (R4) di un quantitativo annuo di 20.900,00 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari a: €. 42.390,77
- Ammontare totale € 243.675,89
- Ammontare totale UNI EN ISO 14001:2015 € 146.205,60.

Si resta in attesa di ricevere la garanzia finanziaria, per l'importo rettificato, al fine dell'accettazione da parte della Provincia Brescia.

La presente, conservata in allegato al provvedimento autorizzativo che con nota a parte è già stato trasmesso, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Il Direttore
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

documento firmato digitalmente

Referenti per la pratica:

Responsabile del procedimento Ufficio: Rifiuti: Loredana Massi - 0303749659

Istruttore pratica: Giorgio Alessandri – 0303749413.



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SETTORE
SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E
PROTEZIONE
CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749918
Fax 030 3748482

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

AMBIENTE

Brescia, _____

Spett.le
POLLINI SRL
PEC pollinisrl@legalmail.it

COFACE
Compagnie Francaise d'Assurance pour le
Commerce Extérieur s.a.
PEC coface@pec.coface.it

p.c. Comune di Bedizzole
PEC

Prot. n. _____ generato da sistema
GMT/lm/mm
Classe 9.11.6

OGGETTO: Fascicolo n. 786/2020 – pratica n. 2980

Accettazione della polizza fideiussoria n. 2310277 del 14/12/2020 prestata a fronte dell'autorizzazione n. 2934/2020 del 14/12/2020 di titolarità ditta POLLINI SRL.

Preso atto che con nota prot. n. 191812 del 16/12/2020 è stato rettificato l'importo della garanzia finanziaria di cui all'atto dirigenziale n. 2934 del 14.12.2020.

A seguito della trasmissione, effettuata via pec e firmata digitalmente, da parte della ditta in indirizzo, registrata al P.G. Provinciale in data 08/01/2021 con il n. 2032, della polizza fideiussoria n. 2310277 del 14/12/2020 con scadenza 14/12/2031, rilasciata da COFACE s.a., prestata, in conformità a quanto disposto dalla d.g.p. n. 50 del 24/02/04, a fronte dell'atto dirigenziale n. 2934/2020 del 14/12/2020, si comunica l'accettazione della stessa.

La presente, conservata in allegato al provvedimento autorizzativo che con nota a parte è già stato trasmesso, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Distinti saluti

Il Funzionario P.O. delegato,
Dott.ssa Loredana Massi
(documento firmato digitalmente)

